



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 204 del 31/12/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA 10 ottobre 2008, n. 1065

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 24,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Giuggianello (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Wind Service Srl, con sede legale in Soleto (Le).

Il giorno 10 ottobre 2008, in Bari, nella sede del settore

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- che il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.
- l'autorizzazione unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del decreto legislativo 387/2003, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Wind Service Srl, con nota prot. n. 38/9591 del 28 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti eolica composta da n. 14 aerogeneratori di potenza totale pari a 28,00 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Giuggianello (Le);

con nota prot. n. 38/10432 del 3 dicembre 2004 è convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 16 dicembre 2004, la stessa viene aggiornata in attesa del parere del Settore Ecologia;

con Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31.5.2005 si approvavano le disposizioni per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 387/2003;

il Settore Industria ed Energia con nota prot. n. 38/4324 del 15 giugno 2005 chiedeva alla Società Wind Service Srl di adeguare la propria istanza alle disposizioni della citata D.G.R. 716/05 integrata con nota del 3.11.2005 acquisita agli atti al prot. n. 38/9642;

il Settore Ecologia con Determina dirigenziale n. 83 del 15 febbraio 2006 esclude l'impianto eolico dalla procedura di VIA subordinando l'esclusione alle prescrizioni nella stessa richiamate;

con nota prot. n. 38/14055 del 1 dicembre 2006 è convocata la seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 6 dicembre 2006;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali di Lecce prot n. 11373 del 19.12.2006: fa presente che la zona interessata al progetto non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lvo n. 42.2004 e pertanto esula dalle competenze istituzionali di questa Soprintendenza;
- ASL Le 2 - Maglie, nota prot. N. 2021 del 16 dicembre 2004: parere favorevole;
- Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Lecce, nota prot. 6633 del 12 novembre 2004: dichiara di non concedere pareri o nulla-osta o autorizzazioni, ma prescrive la necessità di richiesta di autorizzazione qualora nasce la necessità di abbattere un numero di piante di ulivo superiore a cinque;
- Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Roma prot. n. DD/P2003014383 del 4.11.2003 dichiara che è possibile allacciare l'impianto in AT in antenna dalla Cabina Primaria 150/20 KV "Maglie" mediante la realizzazione di raccordo in AT;
- Provincia di Lecce - Servizio Strade, prot. N. 46009 del 22.11.2006: esprime parere favorevole preventivo alle condizioni che i ripristini vengano eseguiti a perfetta regola d'arte secondo il relativo disciplinare, che i lavori vengano eseguiti, ove possibile, in banchina;
- Comune di Giuggianello rilascia parere favorevole;
- Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale - Ufficio Demanio prot. n. RGC-16/43/49069/2/240/04

del 27.12.2004 esprime parere favorevole;

- Ministero delle Comunicazioni - Bari prot. n. IT-BA/2-IE/VIE/7947 del 13 novembre 2006 rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto eolico limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamento e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.
- Comando Reclutamento e Forze di Completamento "Puglia" Prot. n. M_D E 23161/0003006 del 27.2.2007 concede nulla-osta subordinatamente all'effettuazione da parte della Società della bonifica dell'area in questione di ordigni bellici, comunicando al Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Arpa Puglia Bari, note prot. N.17701 del 13.12.2006 esprime parere favorevole;
- Comune di Minervino di Lecce con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 29.11.2007 esprime parere favorevole all'installazione nell'area buffer del Comune di Giuggianello di due aerogeneratori dal limite del territorio comunale;
- Comune di Palmariggi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.4.2008 approva lo schema di Convenzione che viene accettata e sottoscritta dalla società in data 23.6.2008;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. N. 7181 del 15.11.2006, dichiara che l'impianto eolico non ricade in aree sulle quali gravano vincoli da parte della AdB.
- Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggia prot. N. 186 del 18.1.2007 esprime nulla-osta a condizione che i cavi eolici nei punti di interferenza con la condotta irrigua del comprensorio "Sarmenta Cutura Grande", passino per via aerea rispettando le prescrizioni che saranno dettate dal Servizio Agrario dell'Ente

con nota prot. n. 38/192 del 9.1.2007 il Settore Industria comunicava agli Enti la chiusura della Conferenza di Servizi nella quale risultavano spostate alcune torri nell'ambito dell'area richiedendo la redazione di una tav. 1 Bis esplicativa degli spostamenti avvenuti in sede di conferenza di servizi;

con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 631 dell'11.12.2007 esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, la variante proposta che prevede lo spostamento degli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) e riposizionati a seguito delle prescrizioni espresse dalla conferenza di servizi del 6.12.2006 come da tabella:

Rilevato che:

- il Comune di Muro Leccese non ha espresso alcun parere sugli aerogeneratori 2 e 4 ricadenti nella propria area buffer con il Comune di Giuggianello;
- la Società dichiara per gli aerogeneratori n. 1 e 6 il rispetto della distanza dalla strada provinciali n. 59 "Minervino di Lecce - Palmariggi" e n. 235 "Giuggianello - Palmariggi" pari a quattro volte il diametro di 76 metri degli aerogeneratori da installare;
- successivamente alla chiusura della conferenza di servizi è emerso che tutte le torri ricadono in un'area definita dalla cartografia del PUTT nell'A.T.E. di tipo "C" pertanto con nota prot. N. 38/6961 del 27.6.2008 è stato richiesto al Comune di Giuggianello l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2.01 delle Norme Tecniche di attuazione del PUTT.
- con nota acquisita al prot. n. 38/8328 del 24.7.2008 la Società trasmetteva l'autorizzazione paesaggistica, prot. n. 1447/2008 del 7.7.2008, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del PUTT Puglia;
- il legale rappresentante della società Wind Service s.r.l. ha dichiarato in data 13.11.2007 che la stessa ha la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione sottoscritti in data 28.10.2007;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica per la realizzazione di n. 12 su 14 aerogeneratori e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati

nel Comune di Giuggianello posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 KV per il collegamento interno dell'impianto eolico con le relative cabine di raccolta e Cabine di trasformazione;
- costruzione ed esercizio cavidotto lungo strade provinciali e statali per collegarsi ad una cabina elettrica MT/AT nel Comune di Vernole.
- in data 24 aprile 2008 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Wind Service Srl ed il Comune di Giuggianello (Le) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Settore Contratti Appalti, in data 6 maggio 2008 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 009286 e della Convenzione al repertorio n. 009287;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 1065 del 10 ottobre 2008 allegata alla presente, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 24,00 MW, composto da n. 12 aerogeneratori, come innanzi descritti, ubicati nel Comune di Giuggianello.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Wind Service Srl con sede legale in Soletto (Le) S.P. Soletto - Galatina C.P. 72, Partita IVA 03538880752 dell'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 24,00 MW, composto da:

- n. 12 aerogeneratori ubicati nel Comune di Giuggianello, come di seguito specificati:
- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 KV per il collegamento interno dell'impianto eolico con le relative cabine di raccolta e Cabine di trasformazione;
- costruzione ed esercizio cavidotto lungo strade provinciali e statali per collegarsi ad una cabina elettrica MT/AT nel Comune di Vernole.

ART. 3)

La Società Wind Service Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 4)

La presente autorizzazione unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

ART. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 6)

La Società dovrà dare inizio ai lavori entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento e dovrà terminarli entro il termine di anni due dall'inizio dei lavori. I termini di inizio e di ultimazione potranno essere prorogati per un termine massimo di anni due nel caso di comprovate cause di forza maggiore.

ART. 7)

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Settore Industria ed Energia e, per quanto di competenza, dal Comune di Giuggianello (Le), a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

ART. 8)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della

dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007.

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico.

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Lecce, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.)

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d' Impegno;

ART. 9)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP al fine di stabilire i termini della presente autorizzazione;

ART. 10)

Di notificare, a cura del Settore Industria e Industria energetica - Ufficio Industria energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Giuggianello.

ART. 11)

Il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
